Spedizione in abbonamento postale

Anno 100° — Numero 216

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Mercoledì, 9 settembre 1959 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650 139 651-235 651-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841 737 856 144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate il doppio
All'ESTERO il doppio dei prezzi per l'Italia

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
In ITALIA Abbonamento annuo L. 10 020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate il doppio
All'ESTERO il doppio dei prezzi per l'Italia

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 24 luglio 1959, n. 701.
Aumento delle quote annue di iscrizione alle Sezioni di tiro a segno e all'Unione italiana di tiro a segno nazionale. Pag. 3162

LEGGE 30 luglio 1959, n. 702.
Modifica del secondo comma dell'art. 5 della legge 22 novembre 1954, n. 1127, relativa alla specificazione delle attribuzioni della Delegazione presso l'Ambasciata d'Italia a Washington . . . . . Pag. 3162

LEGGE 1° agosto 1959, n. 703.
Credito alle imprese individuali o in forma associata che esercitano l'attività di esportazione dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari per la creazione e il miglioramento degli impianti e delle attrezzature . . . . Pag. 3162

LEGGE 1° agosto 1959, n. 704.
Indennità ai componenti dei Tribunali delle acque pubbliche . . . . . . Pag. 3163

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 maggio 1959, n. 705.
Soppressione della Legazione in Saigon (Vietnam) e della dipendente Cancelleria consolare ed istituzione nella stessa località di un'Ambasciata e di una Cancelleria consolare. Pag. 3164

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 luglio 1959, n. 706.
Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Ascoli Piceno, a permutare un'area di proprietà camerale con un'altra di proprietà comunale. Pag. 3164

DECRETO MINISTERIALE 7 agosto 1959.
Modificazione delle modalità di concessione dei contributi previsti dall'art. 3 della legge 27 novembre 1956, n. 1367, a favore di iniziative intese a favorire un più vasto assortimento del latte, dei suoi derivati e ad incrementare la produzione di derivati del latte magro . . . Pag. 3165

DECRETO MINISTERIALE 13 agosto 1959.
Concessione di un sussidio straordinario di disoccupazione per l'anno 1959 agli addetti ad alcune lavorazioni del tabacco in ventitre Provincie . . . . . . Pag. 3165

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Rettifiche apportate a precedenti decreti di ricompense al V. M. concesse per attività partigiana dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri . . . . Pag. 3167

Ministero degli affari esteri: Concessioni di exequatur. Pag. 3168

Ministero dei lavori pubblici: Esito di ricorso . Pag. 3168

Ministero della difesa-Marina: Esito di ricorso Pag. 3168

Ministero della difesa-Aeronautica: Esito di ricorso.

Ministero del tesoro: Pag. 3168
Media dei cambi e dei titoli . . . . Pag. 3168
Rettifiche di intestazione di titoli di rendita nominativa Pag. 3169
Esito di ricorso . . . . Pag. 3170
Avviso di rettifica . . . . Pag. 3170

Prefettura di Gorizia: Riduzione di cognome nella forma italiana . . . . Pag. 3170

CONCORSI ED ESAMI

Ministero delle poste e delle telecomunicazioni: Concorso a centoquarantaquattro posti di allievo agente tecnico nella qualifica iniziale del ruolo organico della carriera ausiliaria degli agenti tecnici dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, riservato ad interni . . . Pag. 3171

Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Istituto nazionale della previdenza sociale: Concorso pubblico, per esami e per titoli, a ventisette posti di procuratore legale (1ª categoria - ruolo legale - grado VII) presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale . Pag. 3173

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTI ALLA «GAZZETTA UFFICIALE» N. 216 DEL 9 settembre 1959:

Supplemento n. 1.

Ministero del tesoro: Conto riassuntivo del Tesoro al 30 giugno 1959 (Suppletivo).
(5022)

Supplemento n. 2.

Ministero del tesoro: Conto riassuntivo del Tesoro al 31 luglio 1959, situazione del bilancio dello Stato e situazione della Banca d'Italia.
(5023)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 24 luglio 1959, n. 701.

Aumento delle quote annue di iscrizione alle Sezioni di tiro a segno e all'Unione italiana di tiro a segno nazionale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Le quote annue di iscrizione alle Sezioni di tiro a segno ed all'Unione italiana di tiro a segno nazionale sono stabilite, a partire dal 1° gennaio 1960, in lire 500.

Tali quote annue sono ridotte a lire 200 per le guardie giurate, forestali e campestri, private e comunali e per le guardie giurate addette ai consorzi di bonifica e di irrigazione.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 luglio 1959

GRONCHI

SEGNI — ANDREOTTI — TAMBRONI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 30 luglio 1959, n. 702.

Modifica del secondo comma dell'art. 5 della legge 22 novembre 1954, n. 1127, relativa alla specificazione delle attribuzioni della Delegazione presso l'Ambasciata d'Italia a Washington.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il secondo comma dell'articolo 5 della legge 22 novembre 1954, n. 1127, concernente la specificazione delle attribuzioni della Delegazione presso l'Ambasciata d'Italia a Washington, è sostituito dai seguenti:

« Al capo della Delegazione, da scegliersi fra il personale del Ministero degli affari esteri in servizio presso l'Ambasciata d'Italia a Washington, che continua a svolgere presso di essa le proprie funzioni, compete, in aggiunta all'assegno di sede in godimento, l'indennità mensile lorda pari a dollari 447 per il periodo dal 25 dicembre 1956 al 31 ottobre 1957 e pari a dollari 112 per il periodo successivo.

Al vice capo della Delegazione, facente parte del personale dello Stato e che non fruisca dell'assegno di sede, compete, oltre allo stipendio relativo alla qualifica rivestita, l'indennità mensile lorda pari a dollari 1.090 ».

Art. 2.

All'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede con i fondi stanziati nel capitolo 49 dello stato di previsione della spesa del Ministero del commercio con l'estero, per l'esercizio finanziario 1959-60.

La presente legge ha effetto dal 25 dicembre 1956 fino al 30 giugno 1960.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 luglio 1959

GRONCHI

SEGNI — DEL BO — TAMBRONI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA

LEGGE 1° agosto 1959, n. 703.

Credito alle imprese individuali o in forma associata che esercitano l'attività di esportazione dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari per la creazione e il miglioramento degli impianti e delle attrezzature.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Ministro per il commercio con l'estero, di concerto con i Ministri per il tesoro, per l'agricoltura e per le foreste e per l'industria e per il commercio, è autorizzato a concedere, nei limiti di cui al successivo articolo 3, il concorso dello Stato, per un periodo non superiore a 15 anni e nella misura massima del 3 per cento, nel pagamento degli interessi posticipati sui prestiti e sui mutui accordati, da Istituti di credito di diritto pubblico, da Istituti e Sezioni di credito a medio e lungo termine — compresi quelli di credito fondiario designati dal Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio — e dalle Casse di risparmio, ad imprese individuali o in forma sociale o associata esercenti l'attività di esportazione dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari, che intendono impiantare attrezzature, ampliare o migliorare stabilimenti, magazzini, forniti di frigoriferi, macchinari ed in genere locali dotati di impianti destinati al selezionamento, alla lavorazione ed alla conservazione dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari da esportare all'estero allo stato naturale.

I finanziamenti previsti dal comma precedente effettuati dagli Istituti richiamati dall'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, sono ammessi al risconto

presso l'« Istituto centrale per il credito a medio termine a favore delle medie e piccole industrie » (Mediocredito).

Art. 2.

L'ammontare massimo dei prestiti e dei mutui ammessi al concorso previsto dall'articolo precedente non potrà superare, per ogni singolo operatore, la somma di lire 100 milioni.

Per le imprese in forma sociale od associata il limite può essere elevato fino a lire 200 milioni.

Con decreti del Ministro per il commercio con l'estero, di concerto col Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, saranno stabiliti i limiti e le modalità per la concessione dei contributi in conto interessi di cui al precedente articolo 1.

Art. 3.

Per la corresponsione del concorso dello Stato nel pagamento degli interessi previsti dal precedente articolo 1 è autorizzato il limite d'impegno di lire 600 milioni per l'esercizio finanziario 1959-60 e di lire 100 milioni per ciascuno dei tre esercizi finanziari successivi.

La somma occorrente per il pagamento dei concorsi previsti dalla presente legge sarà stanziata negli stati di previsione della spesa del Ministero del commercio con l'estero negli esercizi finanziari dal 1959-60 al 1976-77.

Le somme non impegnate nei singoli esercizi finanziari potranno essere utilizzate in quelli successivi.

Art. 4.

Le operazioni di credito che saranno effettuate a norma della presente legge dagli Istituti di cui all'articolo 1 e i provvedimenti, contratti, atti e formalità relativi alle operazioni stesse ed alla loro esecuzione ed estinzione, sono esenti da tasse, imposte o tributi spettanti sia all'Erario dello Stato sia agli Enti locali all'infuori soltanto della tassa di bollo sulle cambiali che venissero emesse dalle imprese mutuatarie, le quali saranno assoggettate al bollo nella misura di lire 0,10 per ogni 1000 lire, qualunque sia la loro scadenza.

La esenzione non si applica alle imposte sulle società e sulle obbligazioni.

In compenso i predetti Istituti corrisponderanno all'Erario dello Stato una quota di abbonamento annuo in ragione di centesimi 10 per ogni 100 lire di capitale impiegato, accertato alla fine di ogni esercizio.

Art. 5.

Alla spesa di cui all'articolo 3 per l'esercizio 1959-60 si farà fronte a carico dello stanziamento iscrittto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro relativo allo stesso esercizio, riguardante gli oneri derivanti dai provvedimenti legislativi in corso.

Art. 6.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre in bilancio, con propri decreti, le necessarie variazioni.

Art. 7.

I requisiti minimi delle opere ammesse al contributo previsto dal precedente articolo 1 e le modalità relative alla concessione ed utilizzazione dei prestiti e dei mutui, saranno stabiliti nel regolamento di esecuzione della presente legge, da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il commercio con l'estero di concerto con i Ministri per il tesoro, per l'agricoltura e per le foreste e per l'industria e commercio, sentiti l'Istituto nazionale per il commercio estero ed il Comitato nazionale ortofrutticolo.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° agosto 1959

GRONCHI

SEGNI — DEL BO — TAMBRONI — TAVIANI — COLOMBO — RUMOR — FERRARI-AGGRADI — ZACCAGNINI

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA

LEGGE 1° agosto 1959, n. 704.

Indennità ai componenti dei Tribunali delle acque pubbliche.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'indennità fissa mensile spettante, indipendentemente da ogni altra indennità o compenso, ai componenti dei Tribunali delle acque pubbliche è fissata in lire 30.000 per i magistrati del Tribunale superiore, in lire 20.000 per i membri tecnici dello stesso Tribunale superiore ed in lire 22.000 per i presidenti effettivi, in lire 18.000 per i consiglieri effettivi e in lire 13.000 per i membri tecnici effettivi dei Tribunali regionali.

L'indennità stessa è corrisposta ai presidenti, ai consiglieri ed ai membri tecnici supplenti dei Tribunali regionali solo in quanto in ogni Tribunale per impedimento od assenza di componenti effettivi o per particolari esigenze di servizio essi debbono funzionare in via continuativa in sostituzione dei componenti effettivi.

Si considera effettivo tra i componenti tecnici in ogni Tribunale regionale quello nominato prima o primo indicato tra i più contemporaneamente nominati, se la qualifica non è espressamente indicata.

Art. 2.

E' istituita una tassa per l'iscrizione a ruolo dei ricorsi proposti davanti al Tribunale superiore delle acque pubbliche e davanti ai Tribunali regionali, nella misura, rispettivamente, di lire 10 000 e lire 5.000. La tassa è riscossa mediante marche da bollo da apporsi sull'originale del ricorso.

Art. 3.

All'onere annuo di lire 6.420.000 relativo all'esercizio finanziario 1959 60 si provvederà con il gettito della tassa di cui al precedente articolo 2. Nel caso in cui tale gettito sia insufficiente, si provvederà ulteriormente mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 43 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per il medesimo esercizio.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° agosto 1959

GRONCHI

SEGNI — TOGNI — GONELLA — TAVIANI — TAMBRONI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 maggio 1959, n. 705.

Soppressione della Legazione in Saigon (Vietnam) e della dipendente Cancelleria consolare ed istituzione nella stessa località di un'Ambasciata e di una Cancelleria consolare.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;
Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;
Visto il regio decreto 29 novembre 1870, n. 6090;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 18 aprile 1947, n. 266, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1948, n. 226, e successive modificazioni;
Visto l'art. 2 della legge 4 gennaio 1951, n. 13;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

La Legazione in Saigon (Vietnam) e la dipendente Cancelleria consolare sono soppresse.

Art. 2.

E' istituita in Saigon (Vietnam) un'Ambasciata.

Art. 3.

E' istituita in Saigon (Vietnam) una Cancelleria consolare alle dipendenze dell'Ambasciata, con la seguente circoscrizione territoriale: i territori del Vietnam, del Laos e della Cambogia.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 maggio 1959

GRONCHI

SEGNI — PELLA — TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 settembre 1959
Atti del Governo, registro n. 120 foglio n. 79 — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 luglio 1959, n. 766.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Ascoli Piceno, a permutare un'area di proprietà camerale con un'altra di proprietà comunale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, che approva il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia, modificato con regio decreto legge 3 settembre 1936, n. 1900, convertito nella legge 3 giugno 1937, n. 1000, e con regio decreto legge 28 aprile 1937, n. 524, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1387;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315 sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;
Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037, ed il regio decreto 26 giugno 1864, n. 1817;
Vista la deliberazione n. 16, dell'11 febbraio 1958, con la quale la Camera di commercio, industria e agricoltura di Ascoli Piceno ha stabilito di permutare l'area di mq. 145.50, circa, che risulterà disponibile in conseguenza della demolizione dell'edificio di proprietà camerale, sito in Ascoli Piceno, corso Vittorio Emanuele, 5, con un'altra area di mq. 940 di proprietà del comune di Ascoli Piceno, sita in località « Pennile » di detto Comune;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio;

Decreta:

Articolo unico.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Ascoli Piceno è autorizzata a permutare l'area di mq. 145,50, circa, che risulterà disponibile in conseguenza della demolizione dell'edificio di proprietà camerale sito in Ascoli Piceno, corso Vittorio Emanuele, 5, con un'altra area di mq. 940 di proprietà del comune di Ascoli Piceno, sita in località « Pennile » di detto Comune, alle condizioni previste nella deliberazione n. 16, dell'11 febbraio 1958.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 luglio 1959

GRONCHI

COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 settembre 1959
Atti del Governo, registro n. 120, foglio n. 80. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 7 agosto 1959.

Modificazione delle modalità di concessione dei contributi previsti dall'art. 3 della legge 27 novembre 1956, n. 1367, a favore di iniziative intese a favorire un più vasto assorbimento del latte, dei suoi derivati e ad incrementare la produzione di derivati del latte magro.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto Ministeriale 29 marzo 1957, registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 1957, registro n. 11, foglio n. 156, con il quale sono state stabilite le modalità di concessione dei contributi previsti dall'art. 3 della legge 27 novembre 1956, n. 1367, a favore di iniziative intese a conseguire un più vasto assorbimento del latte e dei suoi derivati e ad incrementare la produzione dei derivati del latte magro;

Considerata la necessità di prevedere, in relazione alle spese ed all'importanza delle iniziative, la concessione di acconti, sui contributi già assegnati, per la realizzazione delle medesime;

Decreta:

Il terzo comma dell'art. 4 del decreto Ministeriale di cui alle premesse, è modificato come segue:

« Ove se ne ravvisi la necessità, e previa richiesta motivata da parte dell'assegnatario, potranno essere disposte durante l'attuazione delle iniziative, liquidazioni parziali del contributo concesso od acconti per la realizzazione delle iniziative medesime, per importi che comunque non potranno superare complessivamente l'80 per cento dell'intero contributo assegnato per la iniziativa oggetto della richiesta ».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 agosto 1959

Il Ministro: RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1959
Registro n. 13 Agricoltura e foreste, foglio n. 206

(4980)

DECRETO MINISTERIALE 13 agosto 1959.

Concessione di un sussidio straordinario di disoccupazione per l'anno 1959 agli addetti ad alcune lavorazioni del tabacco in ventitre Provincie.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 29 aprile 1949, n. 264, contenente provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza ai lavoratori involontariamente disoccupati, e successive modifiche;

Ritenuta l'opportunità di disporre la concessione del sussidio straordinario di disoccupazione per determinati Comuni delle provincie di Ancona, Arezzo, Avellino, Bari, Benevento, Brindisi, Caserta, Chieti, Forlì, Frosinone, Latina, Lecce, Perugia, Pesaro, Pescara, Roma, Salerno, Siena, Taranto, Terni, Trento, Udine e Viterbo a favore degli addetti ad alcune lavorazioni del tabacco, involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro e che si trovino nelle condizioni per beneficiare della concessione stessa, prescritte dal capo 3° del titolo 3° della legge citata e successive modifiche;

Sentito il Comitato per il collocamento e per l'assistenza economica ai lavoratori disoccupati istituito ai sensi dell'art. 4 della legge predetta;

Decreta:

Art. 1.

E' disposta, ai sensi del capo 3° del titolo 3° della legge 29 aprile 1949, n. 264, la concessione del sussidio straordinario di disoccupazione, per la durata di novanta giorni, ai lavoratori involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro che:

1) siano stati occupati nelle lavorazioni e nei Comuni indicati nelle tabelle *A* e *B* allegate al presente decreto in almeno due delle campagne 1956-57, 1957-58 e 1958-59, esclusivamente alle dipendenze di aziende comprese, ai fini degli assegni familiari, nella gestione « tabacco » prevista dalla legge 27 marzo 1952, n. 348;

2) si trovino nelle condizioni prescritte per beneficiare della concessione della legge 29 aprile 1949, n. 264, e dalla legge 21 luglio 1959, n. 533, per quanto riguarda i lavoratori contemplati dalla tabella *A* allegata al presente decreto;

3) si trovino nelle condizioni prescritte per beneficiare della concessione dalla legge 29 aprile 1949, n. 264, per quanto riguarda i lavoratori contemplati dalla tabella *B* allegata al presente decreto.

Il sussidio di cui al precedente comma decorre, semprechè sussistano tutte le altre condizioni di legge, dal primo giorno successivo a quello in cui l'interessato presenta la domanda prevista dall'art. 40 della legge 29 aprile 1949, n. 264.

La domanda di sussidio deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il 45° giorno successivo a quello in cui il presente decreto entra in vigore.

Art. 2.

Sono esclusi dal sussidio di cui al precedente articolo coloro che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949.

Sono altresì esclusi coloro che, alla data predetta, abbiano percepito, successivamente all'inizio dell'ultimo periodo di disoccupazione, l'indennità di disoccupazione per la durata massima di centottanta giorni.

Coloro che, alla stessa data e successivamente allo inizio dell'ultimo periodo di disoccupazione, abbiano percepito l'indennità di disoccupazione per una durata inferiore a centottanta giorni, sono ammessi al sussidio per una durata che, sommata a quella per la quale hanno percepito l'indennità, non superi i centottanta giorni, ferme restando le altre condizioni di cui al precedente articolo.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 agosto 1959

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ZACCAGNINI

Il Ministro per il tesoro
TAMBRONI

TABELLA *A*

Lavoratori addetti alla cernita, spianamento, imballaggio e spedizione del tabacco nelle seguenti località:

Bari:
Altamura, Castellana Grotte, Mola, Monopoli, Palese (frazione di Bari), Polignano, Santeramo in Colle, Trani.

Brindisi:
Carovigno, Erchie, Francavilla Fontana, Latiano, Mesagne, Oria, Ostuni, San Pietro Vernotico, San Vito dei Normanni.

Chieti:
Castelfrentano, Chieti, Fossacesia, Francavilla al Mare, Frisa, Lanciano, Mozzagrogna, Rocca San Giovanni, Santa Maria Imbaro, San Vito Chietino, Treglio, Vasto.

Lecce:
Tutti i Comuni della provincia.

Pescara:
Cappelle sul Tavo, Cepagatti, Città Sant'Angelo, Manoppello, Montesilvano, Pescara, Pianella, Rosciano, Spoltore.

Salerno:
Agropoli, Albanella, Altavilla Silentina, Angri, Ascea, Baronissi, Battipaglia, Campagna, Capaccio, Castelnuovo Cilento, Castel San Giorgio, Castiglione dei Genovesi, Cava dei Tirreni, Eboli, Fisciano, Giffoni Sei Casali, Giffoni Valle Piana, Mercato San Severino, Montecorvino Pugliano, Montecorvino Rovella, Nocera Inferiore, Nocera Superiore, Ogliastro Cilento, Olevano sul Tusciano, Padula, Pagani, Pellezzano, Pontecagnano, Rocca d'Aspide, Rocca Piemonte, Salerno, San Cipriano Picentino, San Mango Piemonte, Sant'Egidio del Monte Albino, Sarno, Scafati, Serre, Siano, Vietri sul Mare, Trentinara.

Taranto:
Castellaneta, Ginosa, Grottaglie, Manduria, Massafra, Mottola, Palagianello, San Giorgio Ionico.

Lavoratori addetti alla manipolazione del tabacco nelle seguenti località:

Arezzo:
Anghiari, Arezzo, Bibbiena, Castelfranco di Sopra, Castiglion Fibocchi, Castiglion Fiorentino, Chiusi della Verna, Cortona, Foiano, Laterina, Loro Ciuffenna, Monterchi, Monte San Savino, Montevarchi, Pergine, Piandiscò, Pieve Santo Stefano, Sansepolcro, Terranuova Bracciolini.

Avellino:
Aiello del Sabato, Altavilla Irpina, Atripalda, Avellino, Bonito, Capriglia Irpina, Cesinali, Grottolella, Manocalzati, Montefalcione, Montefredane, Montefusco, Pietradefusi, Prata di Principato Ultra, San Martino Valle Caudina, San Michele di Serino, Santa Paolina, Taurasi, Venticano.

Benevento:
Amorosi, Benevento, Calvi San Nazzaro, Melizzano-Dugenta, San Giorgio del Sannio, San Martino Sannita, San Nicola Manfredi, Sant'Angelo a Cupolo.

Chieti:
Castelfrentano, Chieti, Fossacesia, Francavilla al Mare, Frisa, Lanciano, Mozzagrogna, Rocca San Giovanni, Santa Maria Imbaro, San Vito Chietino, Treglio, Vasto.

Frosinone:
Alatri, Amaseno, Ceccano, Esperia, Ferentino, Frosinone, Patrica, Pontecorvo, Supino.

Perugia:
Assisi, Bastia, Bettona, Campello sul Clitunno, Castiglione del Lago, Citerna, Città di Castello, Collazzone, Corciano, Deruta, Fratta Todina, Gubbio, Lisciano Niccone, Magione, Marsciano, Montecastello Vibio, Panicale, Perugia, Piegaro, San Giustino, Spoleto, Todi, Torgiano, Trevi, Umbertide.

Pescara:
Cappelle sul Tavo, Cepagatti, Città Sant'Angelo, Manoppello, Montesilvano, Pescara, Pianella, Rosciano, Spoltore.

Roma:
Cave, Cerveteri, Palestrina, Zagarolo.

Salerno:
Agropoli, Albanella, Altavilla Silentina, Angri, Ascea, Baronissi, Battipaglia, Campagna, Capaccio, Castelnuovo Cilento, Castel San Giorgio, Castiglione dei Genovesi, Cava dei Tirreni, Eboli, Fisciano, Giffoni Sei Casali, Giffoni Valle Piana, Mercato San Severino, Montecorvino Pugliano, Montecorvino Rovella, Nocera Inferiore, Nocera Superiore, Ogliastro Cilento, Olevano sul Tusciano, Padula, Pagani, Pellezzano, Pontecagnano, Rocca d'Aspide, Rocca Piemonte, Salerno, San Cipriano Picentino, San Mango Piemonte, Sant'Egidio del Monte Albino, Sarno, Scafati, Serre, Siano, Vietri sul Mare, Trentinara.

Roma, addì 13 agosto 1959

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ZACCAGNINI

Il Ministro per il tesoro
TAMBRONI

TABELLA *B*

Lavoratori addetti alla stagionatura, selezione e lavorazione del tabacco, compresa la confezione, nelle seguenti località:

Ancona:
Loreto, Osimo, Senigallia.

Caserta:
Alife, Bellona, Caianello, Calvi Risorta, Camigliano, Capodrise, Capriati al Volturno, Capua, Carinola, Casagiove, Casapulla, Caserta, Castel Campagnano, Ciorlano, Conca della Campania, Curti, Fontegreca, Francolise, Giano Vetusto, Macerata Campania, Maddaloni, Marcianise, Marzano Appio, Pastorano, Piedimonte d'Alife, Pietramelara, Pietravairano, Pignataro Maggiore, Portico di Caserta, Prata Sannita, Pratella, Presenzano, Recale, Riardo, Rocchetta e Croce, San Nicola la Strada, San Prisco, San Tammaro, Santa Maria Capua Vetere, Sparanise, Teano, Tora e Piccilli, Vairano Patenora, Vitulazio.

Forlì:
Cesena, Gambettola, Savignano.

Latina:
Cori, Latina.

Pesaro:
Acqualagna, Fermignano, Fossombrone, Mercatello sul Metauro, Montelabbate, Pesaro, Sant'Angelo in Lizzola, Urbania.

Siena:
Buonconvento, Montepulciano, Moteroni d'Arbia, San Gimignano, Sarteano, Siena, Sinalunga, Sovicille.

Terni:
Allerona, Alviano, Amelia, Attigliano, Baschi, Castelviscardo, Fabro, Ficulle, Giove, Montelecne, Narni, Orvieto, Parrano, Penna Teverina, Porano, Stroncone, Terni.

Trento:
Ala, Aldeno, Arco, Avio, Bleggio Inferiore, Bleggio Superiore, Borgo, Brentonico, Castelnuovo, Grigno, Isera, Levico, Lomaso, Mori, Nogaredo, Nomi, Novaledo, Pannone, Pomarolo, Riva, Rovereto, Stenico, Telve, Telve Sopra, Tenno, Trento.

Udine:
Arzene, Azzano Decimo, Bagnaria Arsa, Basiliano, Bertiolo, Bicinicco, Brugnera, Budòia, Camino al Tagliamento, Caneva, Casarsa della Delizia, Castions di Strada, Chions, Codroipo, Colleredo di Monte Albano, Cordovado, Coseano, Fagagna, Flaibano, Fontanafredda, Gonars, Latisana, Lestizza, Mereto di Tomba, Morsano al Tagliamento, Mortegliano, Moruzzo, Muzzana del Turgnano, Palazzolo della Stella, Palmanova, Pavia d'Udine, Polcenigo, Porpetto, Pozzuolo del Friuli, Prata di Pordenone, Pravisdomini, Precenicco, Rive d'Arcano, Rivagnano, Ronchis, Sacile, San Martino al Tagliamento, Santa Maria la Longa, San Vito al Tagliamento, San Vito di Fagagna, Sedegliano, Sesto al Règhena, Talmassons, Teor, Trivignano Udinese, Valvasone, Varmo, Zoppola.

Viterbo:
Bomarzo, Castel Sant'Elia, Capranica, Castiglione in Teverina, Civitacastellana, Gallese, Graffignano - frazione Sipicciano, Montefiascone, Nepi, San Lorenzo Nuovo, Sutri, Vetralla, Viterbo.

Roma, addì 13 agosto 1959

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ZACCAGNINI

Il Ministro per il tesoro
TAMBRONI

(4964)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Rettifiche apportate a precedenti decreti di ricompense al V. M. concesse per attività partigiana dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Decreto Presidenziale 14 gennaio 1957 registrato alla Corte dei conti l'11 giugno 1959 registro n. 5 Presidenza, foglio n. 8.

Il seguente decreto relativo a concessione di ricompense al valor militare è rettificato come è qui di seguito indicato:

Decreto 2 febbraio 1952, registrato alla Corte dei conti il 28 maggio 1952, registro n. 63 Presidenza, foglio n. 141, pubblicato sul Bollettino ufficiale del Ministero della difesa-Esercito, anno 1952, dispensa 44, pagina 4513:

STUCCHI Giovanni Giacomo di Nino, rettificare: STUCCHI Giovanni Giacomo di Ettore.

Decreto Presidenziale 14 gennaio 1957 registrato alla Corte dei conti l'11 giugno 1959 registro n. 5 Presidenza, foglio n. 18.

Il seguente decreto relativo a concessione di ricompense al valor militare è rettificato come è qui di seguito indicato:

Decreto 2 febbraio 1952, registrato alla Corte dei conti il 28 maggio 1952, registro n. 63 Presidenza, foglio n. 140, pubblicato sul Bollettino ufficiale del Ministero della difesa-Esercito, anno 1952, dispensa 44, pagina 4509:

RUFFINI Mario, rettificare: RUFINI Mario.

Decreto Presidenziale 14 gennaio 1957 registrato alla Corte dei conti l'11 giugno 1959 registro n. 5 Presidenza, foglio n. 9.

Il seguente decreto relativo a concessione di ricompense al valor militare è rettificato come è qui di seguito indicato:

Decreto 2 febbraio 1952, registrato alla Corte dei conti il 16 maggio 1952, registro n. 63 Presidenza, foglio n. 80, pubblicato sul Bollettino ufficiale del Ministero della difesa-Esercito, anno 1952, dispensa 44, pagina 4503:

CHANOUX Pierino di Domenico, rettificare: CHANOUX Pierino di Giovanni.

Decreto Presidenziale 14 gennaio 1957 registrato alla Corte dei conti l'11 giugno 1959 registro n. 5 Presidenza, foglio n. 6.

Il seguente decreto relativo a concessione di ricompense al valor militare è rettificato come è qui di seguito indicato:

Decreto 3 ottobre 1952, registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 1953, registro n. 72 Presidenza, foglio n. 360, pubblicato sul Bollettino ufficiale del Ministero della difesa-Esercito, anno 1953, dispensa 30, pagina 2588:

PICEDI Giuseppe, classe 1917, rettificare: PICEDI BENEDETTINI Giuseppe, classe 1923.

Decreto Presidenziale 14 gennaio 1957 registrato alla Corte dei conti l'11 giugno 1959 registro n. 5 Presidenza, foglio n. 7.

Il seguente decreto relativo a concessione di ricompense al valor militare è rettificato come è qui di seguito indicato:

Decreto 26 febbraio 1948, registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 1948, registro n. 17 Presidenza, foglio n. 68, pubblicato sul Bollettino ufficiale del Ministero della difesa-Esercito, anno 1949, dispensa 1, pagina 157:

MANFREDI Rosetta fu Edmondo, rettificare: MANFREDI Rosina fu Manfredo.

Decreto Presidenziale 14 gennaio 1957 registrato alla Corte dei conti l'11 giugno 1959 registro n. 5 Presidenza, foglio n. 20.

Il seguente decreto relativo a concessione di ricompense al valor militare è rettificato come è qui di seguito indicato:

Decreto 9 settembre 1947, registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 1947, registro n. 12 Presidenza, foglio n. 161, pubblicato sul Bollettino ufficiale del Ministero della difesa-Esercito, anno 1948, dispensa 29, pagina 3085:

FANTINI Mario fu Francesco, rettificare: FANTINI Mario di Francesco.

Decreto Presidenziale 14 gennaio 1957 registrato alla Corte dei conti l'11 giugno 1959 registro n. 5 Presidenza, foglio n. 17.

Il seguente decreto relativo a concessione di ricompense al valor militare è rettificato come è qui di seguito indicato:

Decreto 2 febbraio 1952, registrato alla Corte dei conti il 16 giugno 1952, registro n. 64 Presidenza, foglio n. 96, pubblicato sul Bollettino ufficiale del Ministero della difesa-Esercito, anno 1952, dispensa 44, pagina 4520:

ALASONATI Osvaldo, rettificare: ALASONATTI Osvaldo.

Decreto Presidenziale 14 gennaio 1957 registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 1959 registro n. 5 Presidenza, foglio n. 91.

Il seguente decreto relativo a concessione di ricompense al valor militare è rettificato come è qui di seguito indicato:

Decreto 13 marzo 1950, registrato alla Corte dei conti il 5 agosto 1950, registro n. 38 Presidenza, foglio n. 172, pubblicato sul Bollettino ufficiale del Ministero della difesa-Esercito, anno 1951, dispensa 6, pagina 904:

KISS Emil Milo di Hintio e di Rosa Muro, rettificare: KISS Emil Mile fu Hinko e fu Rosa Munz.

Decreto Presidenziale 14 gennaio 1957 registrato alla Corte dei conti l'11 giugno 1959 registro n. 5 Presidenza, foglio n. 16.

Il seguente decreto relativo a concessione di ricompense al valor militare è rettificato come è qui di seguito indicato:

Decreto 9 aprile 1949, registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 1949, registro n. 26 Presidenza, foglio n. 185, pubblicato sul Bollettino ufficiale del Ministero della difesa-Esercito, anno 1949, dispensa 17, pagina 3041:

BOEDDU Mario di Carlo, rettificare: BOEDDU Mario di Giuseppe.

Decreto Presidenziale 14 gennaio 1957 registrato alla Corte dei conti l'11 giugno 1959 registro n. 5 Presidenza, foglio n. 5.

Il seguente decreto relativo a concessione di ricompense al valor militare è rettificato come è qui di seguito indicato:

Decreto 18 giugno 1949, registrato alla Corte dei conti il 16 agosto 1949, registro n. 28 Presidenza, foglio n. 143, pubblicato sul Bollettino ufficiale del Ministero della difesa-Esercito, anno 1949, dispensa 20, pagina 3474:

BALBO Piero fu Giovanni, rettificare: BALBO Pietro fu Michele Giovanni.

Decreto Presidenziale 14 gennaio 1957 registrato alla Corte dei conti l'11 giugno 1959 registro n. 5 Presidenza, foglio n. 12.

Il seguente decreto relativo a concessione di ricompense al valor militare è rettificato come è qui di seguito indicato:

Decreto 26 agosto 1949, registrato alla Corte dei conti il 7 ottobre 1949, registro n. 29 Presidenza, foglio n. 295, pubblicato sul Bollettino ufficiale del Ministero della difesa-Esercito, anno 1950, dispensa 1, pagina 131:

GRECCO Emilio, rettificare: GNECCO Emilio.

Decreto Presidenziale 14 gennaio 1957 registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 1959 registro n. 5 Presidenza, foglio n. 96.

Il seguente decreto relativo a concessione di ricompense al valor militare è rettificato come è qui di seguito indicato.

Decreto 27 ottobre 1950, registrato alla Corte dei conti il 1° febbraio 1951, registro n. 45 Presidenza, foglio n. 44, pubblicato sul Bollettino ufficiale del Ministero della difesa-Esercito, anno 1951, dispensa 17, pagina 2384

COLODELLO Angelo, rettificare: COLADELLO Angelo.

(4952)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 21 maggio 1959 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Enrique Amadeo Candioti, Console generale dell'Argentina a Genova.

(4961)

In data 3 luglio 1959 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor dott Salvador Rivero Martinez, Console generale del Messico a Milano.

(4962)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 12 maggio 1959, registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 1959, è stato dichiarato in parte inammissibile ed in parte respinto il ricorso straordinario al Capo dello Stato prodotto dal sig. Domenico La Gatta avverso il *provvedimento in data* 16 novembre 1957, con il quale l'Istituto per le case popolari di Foggia respinse la richiesta del ricorrente intesa ad ottenere la qualifica di assistente, nonchè per il mancato accoglimento del ricorso in data 4 luglio 1947 prodotto al Ministero dei lavori pubblici

(4985)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Esito di ricorso

Con decreto Presidenziale in data 30 giugno 1959, registrato alla Corte dei conti il 26 agosto 1959, registro n. 31 (Difesa-Marina), foglio n. 194, il ricorso proposto dall'aiutante capo tecnico Damasi Fedele, nato a Taranto il 20 aprile 1921, avverso il diniego di immissione nel ruolo speciale transitorio di gruppo «B» (personale dei capo tecnici) è stato respinto perchè privo di fondamento giuridico.

(4934)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 26 agosto 1958, registrato alla Corte dei conti l'8 agosto 1959, registro n 28 Ministero difesa-Aeronautica, foglio n 14, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto in data 9 agosto 1956 dall'ex O. T. Giuseppe Maggi contro il provvedimento n 18786 in data 28 aprile 1956, con il quale il Ministero difesa-Aeronautica rigettava l'istanza dell'interessato in data 26 settembre 1955 intesa ad ottenere che la cessazione del suo rapporto di lavoro fosse considerata come disposta a titolo di esodo volontario.

(4983)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 204

Corso dei cambi dell'8 settembre 1959 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,60	620,60	620,60	620,61	620,55	620,60	620,60	620.60	620,60	620,60
$ Can	650,29	649,90	649,25	650,375	649 —	650,25	650,35	650,30	650,25	650,25
Fr Sv.	143,49	143,37	143,59	143,645	143.55	143,51	143,59	143,50	143,50	143,60
Kr D	89.91	89.75	89,91	89,955	89.90	89,92	89,9325	89,90	89,91	89,91
Kr N	86,92	86,83	86,96	86.95	86.95	86,92	86,92	86,92	86,91	86,91
Kr Sv.	119,92	119,75	119,94	119,94	119,90	119,93	119,93	119,95	119,92	119,92
Fol	164,12	164,04	164,12	164,135	164,05	164.11	164.12	164.10	164,11	164,12
Fr. B	12,41	12,420	12,41875	12,4175	12,41	12,41	12,4155	12,42	12,41	12,415
Fr Fr	126,59	126,48	126,62	126,605	126,60	126,60	126.60	126,58	126,60	126,60
Lst	1739,02	1738,25	1739,625	1739,375	1739 —	1738,76	1739,125	1738,90	1738,87	1739,20
Dm occ	148,28	148,05	148,31	148,32	148.20	148,29	148,285	148,30	148,29	148,30
Scell Austr.	24,05	24 —	24,05	24,054	24,05	24,05	24,054	24,05	24,05	24,055

Media dei titoli dell'8 settembre 1959

Titolo	Media
Rendita 3,50 % 1906	71,575
Id 3,50 % 1902	70,30
Id. 5 % 1935	101,625
Redimibile 3,50 % 1934	90,15
Id 3,50 % (Ricostruzione)	85,30
Id. 5 % (Ricostruzione)	99,025
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	96,575
Id 5 % 1936	99,025
Id 5 % (Città di Trieste)	96,90
Id. 5 % (Beni Esteri)	96,55

Titolo	Media
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1º aprile 1960)	100,725
Id 5 % (» 1º gennaio 1961)	100,25
Id. 5 % (» 1º gennaio 1962)	100.05
Id. 5 % (» 1º gennaio 1963)	100,025
Id. 5 % (» 1º aprile 1964)	99.95
Id 5 % (» 1º aprile 1965)	100 —
Id. 5 % (» 1º aprile 1966)	100 —
Id. 5 % (» 1º gennaio 1968)	100,05

Il Contabile del Portafoglio dello Stato. ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'8 settembre 1959

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	620,605
1 Dollaro canadese	650,362
1 Franco svizzero	143,617
1 Corona danese	89,944
1 Corona norvegese	86,935
1 Corona svedese	119,935
1 Fiorino olandese	164.127
1 Franco belga	12.416
100 Franchi francesi	126,602
1 Lira sterlina	1739,25
1 Marco germanico	148.302
1 Scellino austriaco	24,054

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche di intestazione di titoli di rendita nominativa

(1ª *pubblicazione*).

Elenco n. 5.

Si dichiara che le seguenti rendite, per errore occorso nelle indicazioni fornite dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano essere intestate e vincolate come alla colonna 5.

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Red. 5 % (1936)	15385	2.070 —	Bastiani Annita fu *Arcangelo* moglie di Marchetti Ferdinando, dom. in Piombino (Livorno) dotale.	Bastiani Annita fu *Arcangiolo* moglie di Marchetti Ferdinando, dom. in Piombino (Livorno) dotale.
Rendita 5 % (1935)	165701	175 —	Giroldi Teresina fu *Marco Antonio*, minore sotto la patria potestà della madre De Grandi Erminia fu Luigi ved. Giroldi, dom. a Cunardo (Varese).	Giroldi Teresina fu *Antonio*, minore sotto la patria potesta della madre De Grandi Erminia fu Luigi ved. Giroldi, dom. a Cunardo (Varese).
Id.	165702	175 —	Giroldi Silvia fu *Marco Antonio* ecc., come sopra.	Giroldi Silvia fu *Antonio* ecc., come sopra.
Id.	165699	175 —	Giroldi Valentino fu *Marco Antonio* ecc., come sopra.	Giroldi Valentino fu *Antonio* ecc., come sopra.
B. T. N. 5 % (1959)	10584	1.500 —	Elli *Irma* di Angelo, dom a Milano, vincolato per dote militare.	Elli *Luigia Irma* di Angelo, dom a Milano, vincolato per dote militare
Rendita 5 % (1935)	189068	75 —	*Inzerillo* Vita fu Tommaso, minore sotto la patria potesta della madre Vetrano Ninfa di Ignazio, dom. a Melfi (Agrigento).	*Inzirillo* Vita fu Tommaso, minore sotto la patria potesta della madre Vetrano Ninfa di Ignazio, dom. a Melfi (Agrigento).
B. T. N. 5 % (1959)	1346	13.250 —	De Marinis Graziella fu Veruccio, minore sotto la patria potestà della madre Colaneri *Carmela* di Domenico ved. De Marinis.	De Marinis Graziella fu Veruccio, minore sotto la patria potesta della madre Colaneri *Carmina Giovanna* di Domenico ved. De Marinis.
Id.	1347	13.250 —	De Marinis Graziella fu Veruccio, minore sotto la patria potesta della madre Colaneri *Carmela* di Domenico ved. De Marinis, usufrutto vitalizio a Colaneri *Carmela* di Domenico ved. De Marinis.	De Marinis Graziella fu Veruccio, minore sotto la patria potesta della madre Colaneri *Carmina Giovanna* di Domenico ved. De Marinis, usufrutto vitalizio a Colaneri *Carmina Giovanna* di Domenico ved. De Marinis
Id.	1756	15.000 —	Sciacca *Marianna* di Antonio, moglie di Barbagallo Sebastiano fu Antonio, dom a Giarre (Catania), vincolato per dote con patto riversivo.	Sciacca *Mariannina* di Antonio ecc., come contro.
Red. 3,50 % (1934)	16769	567 —	Camerini Amelia di *Edoardo* moglie di Levi Carlo di Luigi, dom. a Reggio Emilia, dotale.	Camerini Amelia di *Eduardo* ecc., come contro.
Id.	45017	990,50	Camerini Amelia di *Odoardo* moglie di Levi, ecc. come sopra.	Camerini Amelia di *Eduardo* moglie di Levi, ecc. come sopra.
Id.	140167	1.225 —	Camerini Amelia di *Edoardo* moglie di Levi Carlo, dom a Reggio Emilia, dotale	Camerini Amelia di *Eduardo* moglie di Levi Carlo, dom. a Reggio Emilia, dotale.
B. T. N. 5 % (1951) Serie 44	574	5.000 —	Cambiaso Maria Teresa fu *Giambattista* moglie di Scerni Enrico di Paolo, dom a Genova, dotale.	Cambiaso Maria Teresa di *Giovanni Battista* moglie di Scerni Enrico di Paolo, dom. a Genova, dotale.
Id. Serie 47	503	5.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Id. Serie 49	545	10.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Id. Serie 56	465	5.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Id. Serie 61	385	5.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Id. Serie 63	432	9.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Rendita 5 % (1935)	76751	900 —	Tallone *Angela* fu Sebastiano, moglie di Acquarone Domenico, dom. in Lucinasco (Porto Maurizio).	Tallone *Bianca* fu Sebastiano ecc., come contro.

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Red. 3,50 % (1934)	239191	262,50	Bergaglio Mario fu Angelo, minore sotto la patria potestà della madre Milano *Cecilia* ved. Bergaglio, dom. a Novi Ligure (Alessandria).	Bergaglio Mario fu Angelo, minore sotto la patria potestà della madre Milano *Giulia Cecilia* ved Bergaglio, dom. a Novi Ligure (Alessandria).
Id.	239192	262,50	Bergaglio Felice fu Angelo, ecc., come sopra.	Bergaglio Felice fu Angelo, ecc , come sopra.
Id.	86270	3.500 —	Arienzo Annunziatina di Francesco, moglie di *Padovano* Alfonso, dom. a Castellammare di Stabia (Napoli).	Arienzo Annunziatina di Francesco, moglie di *Paduano* Alfonso, dom. a Castellammare di Stabia (Napoli).
Rendita 5 % (1935)	199418	140 —	Mondon Margherita fu Davide nubile, dom. a Torre Pellice (Torino), usufrutto vitalizio a *Ceresole Dionigi fu Eligio*, dom. a Torre Pellice (Torino).	Mondon Margherita fu Davide nubile, dom. a Torre Pellice (Torino), usufrutto vitalizio a *Ceresole Dionigi Eligio fu Michele*, dom a Torre Pellice (Torino).
Cons. 3,50 % (1906)	770047	420 —	Mancini *Dora* fu Filippo, moglie di Vecchione Francesco, dom. in Atina (Caserta).	Mancini *Silvia Dora* fu Filippo, moglie di Vecchione Francesco, dom. in Atina (Caserta).
Rendita 5 % (1935)	2467	605 —	Mancini *Dora* fu Filippo, moglie di *Vecchioni* Francesco, dom. in Atina (Caserta).	Mancini *Silvia Dora* fu Filippo, moglie di *Vecchione* Francesco, dom in Atina (Caserta)
B. T. N. 5 % (1962)	885	25 250 —	Di Rienzo Consiglia fu Michelangelo, minore sotto la patria potestà della madre Figurato *Amelia* ved Di Rienzo, dom. in Napoli	Di Rienzo Consiglia fu Michelangelo, minore sotto la patria potestà della madre Figurato *Aurelia* ved. Di Rienzo, dom in Napoli
Red. 3,50 % (1934)	70160	175 —	De Luca *Luigi* fu Alfonso, dom a Cosenza	De Luca *Eugenio Luigi* fu Alfonso, dom. a Cosenza.
Id.	137284	21 —	Come sopra.	Come sopra
Id.	200159	350 —	Come sopra.	Come sopra
Id.	303316	770 —	Come sopra.	Come sopra
Cons. 3,50 % (1960)	805500	493,50	Come sopra.	Come sopra

A termini dell'art 167 del regolamento generale del Debito pubblico, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano pervenute opposizioni a questa Direzione generale, sarà dato corso alle operazioni richieste

Roma, addì 29 agosto 1959

Il direttore generale SCIPIONE

(4949)

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1959, registrato alla Corte dei conti il 28 luglio 1959, il ricorso straordinario proposto in data 14 maggio 1954 dal dott Alberto Capolei, ex vice commissario aggiunto di pubblica sicurezza, domiciliato a Roma, via Nomentana n 569, avverso il provvedimento definitivo del Ministero del tesoro con cui sono stati dichiarati prescritti gli assegni di attività e di epurazione non riscossi per il periodo dal 1° giugno 1944 al 31 marzo 1947 è respinto per il pagamento degli assegni dal 1° giugno 1944 al 27 marzo 1947 ed accolto per il pagamento degli assegni inerenti ai giorni dal 28 al 31 marzo 1947

(4986)

Avviso di rettifica

Nel « Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n 205 del 27 agosto 1959, alla pagina 3022, in relazione al numero d ordine 18 (colonna della denominazione dei titoli) in luogo di 1° aprile 1958 leggasi 1° gennaio 1968.

(5021)

PREFETTURA DI GORIZIA

Riduzione di cognome nella forma italiana

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Vista la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal sig Kosuta Rodolfo,

Visto il regio decreto-legge 7 aprile 1927, n 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al regno gli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n 17,

Constatato che l'avviso relativo alla predetta domanda è stato affisso per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Monfalcone e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni,

Veduto l'art. 2 del precitato regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n 17 ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, concernente le istruzioni per l'esecuzione del regio decreto-legge anzidetto;

Decreta:

Al sig Kosuta Rodolfo, nato a Trieste addì 9 febbraio 1899, residente a Monfalcone, via G Galilei, 42, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Kosuta in « Cossuta ».

Gorizia, addì 25 agosto 1959

p. Il prefetto LORICCHIO

(4995)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorso a centoquarantaquattro posti di allievo agente tecnico nella qualifica iniziale del ruolo organico della carriera ausiliaria degli agenti tecnici dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, riservato ad interni.

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, riguardante la costituzione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, e successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante le norme di esecuzione del testo unico di cui sopra;

Vista la legge 27 febbraio 1958, n. 119, contenente disposizioni particolari sullo stato giuridico e sull'ordinamento delle carriere del personale dipendente dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici;

Decreta:

Art. 1.

Bando di concorso e numero dei posti

E' bandito un concorso a centoquarantaquattro posti di allievo agente tecnico nel ruolo organico della carriera ausiliaria degli agenti tecnici dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici. Il concorso è per titoli ed è integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato oltre ad una prova di idoneità tecnica.

Il concorso medesimo è riservato ai salariati di ruolo e non di ruolo dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici nonchè agli operai giornalieri dell'Azienda medesima in servizio alla data di pubblicazione del presente bando.

Dal concorso sono escluse le donne.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite massimo di età.

Possono essere ammessi a partecipare al concorso gli aspiranti che, oltrechè in possesso del requisito di cui al precedente art. 1, primo capoverso, abbiano compiuto gli studi di istruzione obbligatoria, siano in possesso della patente di guida automezzi e degli altri requisiti stabiliti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 3.

Domanda di ammissione

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 200, in conformità dello schema esemplificativo allegato al presente decreto, indirizzata al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni Azienda di Stato per i servizi telefonici, via del Seminario Roma, dovrà essere presentata o fatta pervenire all'ufficio dal quale il candidato dipende entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il candidato dovrà dichiarare nella domanda:

cognome e nome;

la data ed il luogo di nascita;

domicilio, residenza, qualifica con la quale presta servizio, il reparto, l'ispettorato o l'ufficio da cui dipende;

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune ove è iscritto nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali pendenti, specificandone la natura;

il titolo di studio;

gli estremi della patente di guida autoveicoli di cui è in possesso (grado, luogo e data di rilascio);

gli eventuali titoli di cui al seguente art. 7, che vengono altresì allegati alla domanda per la valutazione da parte della Commissione esaminatrice;

la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari.

Per gli operai giornalieri, la firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo ove essi operai risiedono.

Per i salariati è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

L'ufficio che avrà ricevuto la domanda apporrà sulla medesima, all'atto della ricezione, il timbro a data ed il bollo dell'ufficio e la trasmetterà al superiore ispettorato o reparto.

Gli ispettorati ed i reparti, a loro volta, dovranno subito inoltrare le domande, con i relativi allegati, al competente ufficio dell'Amministrazione centrale dell'Azienda esprimendo il parere circa l'ammissibilità di ciascun candidato al concorso.

Art. 4.

Data dei requisiti

I requisiti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. I requisiti che costituiscono titolo di precedenza o di preferenza per la nomina, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine suddetto, possono essere documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 9.

Art. 5.

Elenco ammessi svolgimento prove pratiche documenti personali di riconoscimento

L'elenco dei candidati ammessi al concorso sarà approvato con decreto del Ministro da pubblicarsi nel Bollettino del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Con altro decreto saranno stabiliti i giorni e la sede od eventualmente le sedi, in cui avranno luogo le prove pratiche di cui al precedente art. 1.

L'avviso di presentazione alle prove sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenerle.

Gli ammessi al concorso dovranno esibire, all'inizio di ciascuna prova pratica, come documento di identità personale, la tessera postale di riconoscimento o il libretto ferroviario o la carta di identità.

Art. 6.

Commissione esaminatrice

La Commissione giudicatrice sarà nominata con successivo decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni.

Art. 7.

Titoli

I candidati dovranno allegare alla domanda di ammissione al concorso di cui al precedente art. 3 tutti quei titoli (documentati nelle volute forme legali per garantirne l'autenticità) i candidati medesimi riterranno utile esibire nel loro interesse.

La valutazione dei titoli sarà effettuata in base a coefficienti di merito che verranno stabiliti dalla Commissione; questa disporrà al riguardo complessivamente di cinque punti.

Art. 8.

Prove pratiche

Le prove pratiche sono le seguenti:

1) scrittura sotto dettato;

2) *a*) esperimento circa la costruzione e la manutenzione degli impianti di telecomunicazioni; esecuzione di elementari misurazioni elettriche, perizie e contabilità in relazione a servizi tecnici in generale;

b) esperimento pratico-teorico di guida e manutenzione automezzi.

Le prove pratiche s'intenderanno superate se il candidato avrà ottenuto la votazione minima di sei decimi (0,6) in ciascuna di esse. La votazione massima, in ciascuna prova, è dieci decimi (ossia 1).

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma del punteggio ottenuto per i titoli presentati e dei punti ottenuti nelle prove pratiche.

Art. 9

Candidati che hanno superato le prove pratiche termine di presentazione titoli di preferenza e precedenza

I concorrenti che hanno superato le prove pratiche dovranno presentare o far pervenire all'ufficio da cui dipendono, entro e non oltre il termine di giorni trenta i documenti di cui al seguente art. 10 per dimostrare gli eventuali titoli di preferenza e precedenza nelle nomine.

Il termine decorrerà dalla data di pubblicazione sul Bollettino del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni dell'elenco riportante i nominativi dei candidati che hanno superato le anzidette prove pratiche.

Qualora i documenti siano stati già prodotti e purchè non si tratti di documenti scaduti di efficacia, gli interessati potranno limitarsi ad indicare con apposita dichiarazione in carta semplice — presentata o fatta pervenire nel termine e all'ufficio sopra indicato — gli estremi della loro precedente presentazione nonchè la natura dei documenti stessi.

Non e ammesso far riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni compresa quella postelegrafica.

L'ufficio che avrà ricevuto i documenti e le dichiarazioni li trasmetterà senza indugio, per il tramite della normale via gerarchica, facendo risultare la data della loro presentazione.

Art. 10.

Documentazione titoli di preferenza e precedenza

Ai fini dell applicazione dei benefici di preferenza e precedenza:

a) i coniugati o i vedovi con o senza prole debbono produrre lo stato di famiglia in carta da bollo da L. 100 I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stesso certificato che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i figli caduti in guerra;

b) gli ex combattenti ed i partigiani combattenti dovranno produrre oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annnotata delle eventuali benemerenze di guerra, anche la prescritta dichiarazione integrativa, su carta da bollo da L. 100;

c) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, ed i promossi per merito di guerra dovranno produrre l'originale o la copia autentica notarile del relativo brevetto o del documento di concessione della promozione;

d) i reduci dalla prigionia dovranno produrre, oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, anche la prescritta attestazione di prigionia su carta da bollo da L. 100,

e) i reduci civili dalla deportazione e dall'internamento compresi quelli per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre una attestazione, su carta da bollo da L. 100 del prefetto della Provincia in cui l'interessato risiede·

f) i profughi dai territori di confine, dalla Libia, dalla Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, dai territori sui quali in seguito al trattato di pace, e cessata la sovranità dello Stato italiano, dai territori esteri, da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra, dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualifica mediante un'attestazione in carta da bollo da L. 100 rilasciata dal prefetto della Provincia in cui l'interessato risiede;

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

g) i mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione o per fatti di guerra o per servizio o per i fatti di Mogadiscio o per i fatti derivanti dal terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti derivanti dal terrorismo slavo o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, produrranno il mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra o copia del decreto di pensione e un'attestazione in carta libera rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, nella quale siano anche indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido, ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375;

h) gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione o dei caduti civili per fatti di guerra o per servizio o per fatti di Mogadiscio o per i fatti derivanti dal terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti derivanti dal terrorismo slavo o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i figli degli invalidi per gli stessi motivi produrranno. gli orfani di guerra un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, i figli degli invalidi uno dei documenti di cui alla precedente lettera *g*), intestato al nome del padre, ovvero un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione; gli altri un certificato delle rispettive Associazioni nazionali.

Art 11.

Graduatoria di merito - decretazione dei vincitori

Per i candidati idonei sarà formata una graduatoria generale di merito secondo l'ordine del punteggio risultante dalla votazione complessiva.

A parità di voti saranno applicate le preferenze di cui ai commi quarto e quinto dell'art. 5 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei saranno approvate con decreto Ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, allorchè definitive esse saranno pubblicate nel Bollettino del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 12

Documenti di rito

Dei concorrenti collocati nella graduatoria di cui all'ultimo comma del precedente art 11 sarà pubblicato apposito elenco nel Bollettino del Ministero delle poste e delle tecomunicazioni.

Entro il termine di trenta giorni decorrente dalla data di tale pubblicazione gli interessati dovranno presentare o far pervenire a pena di decadenza, all'ufficio da cui dipendono, i prescritti documenti di rito.

Non è ammesso far riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni, compresa quella postelegrafica, salvo che per il titolo di studio originale.

I documenti prescritti sono:

1) titolo originale di studio, di cui al precedente art 2, oppure copia notarile in carta bollata (L. 200 per ogni foglio);

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 100 (non e ammessa la presentazione del certificato di nascita).

Se il candidato e nato all'estero tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovra produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza,

4) certificato, su carta la bollo da L. 100, rilasciato dal Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero per coloro che non abbiano raggiunto l'età prescritta, che non siano incorsi in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

5) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L 200,

6) certificato medico, su carta da bollo da L 100, rilasciato dal medico provinciale, o militare, o dall'ufficiale sanitario, o dal medico condotto, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Nel certificato il medico deve dichiarare la sua qualità, non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici.

Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione questa deve essere specificatamente menzionata con la dichiarazione che essa non menomi l'attitudine fisica all'impiego.

Per i mutilati ed invalidi di guerra, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante

possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario,

7) copia aggiornata in competente bollo da L. 200, dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, per coloro che abbiano prestato servizio militare (ove non sia stato già prodotto quale titolo preferenziale).

Gli aspiranti che non abbiano prestato servizio militare dovranno produrre uno dei seguenti documenti.

a) copia del foglio matricolare, in competente bollo da L. 200, rilasciata dal distretto militare se siano stati arruolati dagli organi di leva e siano in attesa di chiamata alle armi della propria classe, oppure appartengano a classi già alle armi, ma non siano ancora incorporati perchè ammessi al beneficio del ritardo o del rinvio, ovvero siano stati riformati in rassegna,

b) certificato di esito di leva in competente bollo, rilasciato dal sindaco e vistato dal commissario di leva, se siano stati dichiarati riformati o rivedibili dalle Commissioni di leva,

c) certificato d'iscrizione alle liste di leva, rilasciato dal sindaco, per coloro che appartengano a classe non ancora chiamata alla leva

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti con il foglio di congedo.

I documenti indicati nei numeri 3), 4), 5) e 6) debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione dell'elenco di cui al primo comma del presente articolo

Art. 13.

Documentazione ridotta

Il personale salariato dovrà produrre soltanto i documenti di cui ai numeri 1) e 6) del precedente art 12 nonchè una copia integrale in competente bollo (L 200 per ogni foglio) dello stato di servizio civile, rilasciata in data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione dell'elenco di cui al primo comma dello stesso art 12 E' ammesso soltanto il riferimento al titolo di studio esistente in atti

Gli operai giornalieri dovranno produrre per intero la documentazione di cui al precedente art 12.

Il riferimento a documenti comunque già prodotti dovrà essere fatto con dichiarazione in carta semplice indicante gli estremi della precedente presentazione all'Azienda nonchè la natura dei documenti stessi.

Art. 14.

Periodo di prova - Nomina in ruolo e rinunce

I posti messi a concorso saranno conferiti, con l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge, ai concorrenti idonei secondo l'ordine di graduatoria di cui all'ultimo comma dell'articolo 11.

I vincitori del concorso che entro il termine perentorio di cui all'art. 12 documenteranno di essere in possesso di tutti i requisiti prescritti dal presente bando, saranno nominati in prova per un periodo non inferiore a mesi sei con la qualifica di allievo agente tecnico e con le competenze iniziali spettanti a tale qualifica

Gli allievi agenti tecnici che alla fine del periodo di prova ottengano il giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione saranno definitivamente nominati nel ruolo organico della carriera ausiliaria degli agenti tecnici dei servizi telefonici con decreto del Ministro.

I vincitori del concorso che avranno conseguito la nomina in prova, qualora, senza giustificato motivo non assumano servizio nella residenza assegnata ed alla data che verrà fissata decadranno dalla nomina ed i loro posti verranno conferiti ad altrettanti candidati idonei, secondo l'ordine di graduatoria.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 luglio 1958

Il Ministro: SIMONINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1959
Registro n. 11 *Uff. ris. poste, foglio n.* 260. — VENTURA SIGNORETTI

ALLEGATO A

Schema esemplificativo della domanda da inviarsi su carta da bollo da L. 200

Al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Azienda di Stato per i servizi telefonici, via del Seminario. — ROMA

Il sottoscritto . . . .
nato a . . . . (prov. di . . . .)
il . . . . domiciliato in . . . .
(prov. di . . . .) via . . . .
n . . . chiede di essere ammesso al concorso per titoli a 144 posti di allievo agente tecnico del ruolo organico della carriera ausiliaria degli agenti tecnici dei servizi telefonici.

Dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano,

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . . . (1),

c) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (2);

d) di aver compiuto gli studi di istruzione obbligatoria,

e) la sua posizione nei confronti degli obblighi militari è la seguente (3);

f) di essere disposto in caso di nomina a raggiungere qualsiasi residenza,

g) di essere in possesso dei seguenti titoli . . . . che a mente del secondo comma dell'art. 3 del bando di concorso, allega alla presente per la valutazione da parte della Commissione esaminatrice

Data . . . .

Firma . . . .
Indirizzo . . . .
. . . .

(1) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali

(2) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(3) Secondo i casi, di aver prestato servizio militare di leva; di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio di leva, di non aver prestato servizio militare perchè, pur dichiarato « abile arruolato » gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(4890)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concorso pubblico, per esami e per titoli, a ventisette posti di procuratore legale (1ª categoria - ruolo legale - grado VII) presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso, per esami e per titoli, a ventisette posti di procuratore legale (1ª categoria - ruolo legale - grado VII) presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 2

Requisiti professionali e limiti di età

Al concorso possono partecipare coloro che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, abbiano una anzianità di iscrizione all'Albo dei procuratori legali non inferiore ad un anno e non siano vincolati da alcun rapporto di impiego, sia pubblico che privato salvo che si tratti di avvocati o procuratori assunti come tali da enti pubblici ed addetti ad uffici legali istituiti sotto qualsiasi denominazione ed in qualsiasi modo presso gli enti stessi

Nei confronti dei candidati che dichiarino di non essere vincolati da alcun rapporto d'impiego pubblico o privato, la Amministrazione si riserva di accertare in ogni momento la veridicità della dichiarazione stessa.

I concorrenti non devono aver superato, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, il limite di età di 35 anni.

Tale limite di età è elevato:

a) di cinque anni per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1945, per i partigiani combattenti, per i cittadini deportati dal nemico, per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, e per tutti coloro che abbiano titolo, per norma di legge, a fruire dei benefici accordati ai combattenti dalle disposizioni in vigore.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se amnistiati;

b) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

c) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

d) a 44 anni:

1) per i decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare e per i promossi per merito di guerra;

2) per i capi di famiglie numerose, intendendosi per famiglie numerose quelle costituite da almeno sette figli viventi, computati fra essi anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui alle lettere a), b), c) e d) si cumulano tra di loro purchè complessivamente non si superino i 45 anni di età.

Il limite di età di 35 anni è elevato a 45 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra e per tutti coloro ai quali, per norma di legge, siano stati estesi i benefici accordati agli invalidi di guerra dalle disposizioni in vigore;

b) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo indicato dall'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25 (5 settembre 1938-9 agosto 1944), purchè essi non superino i 45 anni.

Art. 3

Presentazione della domanda - Termini e modalità

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta bollata da L. 200, dovrà essere presentata o fatta pervenire in piego raccomandato alla Direzione generale *dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (Servizio personale - Concorsi) in Roma, via Marco Minghetti n. 22, entro e non oltre le ore 18,30 del 60° giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella* Gazzetta Ufficiale *della Repubblica.*

Qualora il termine venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dall'Istituto.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui domande perverranno - per qualsiasi motivo - alla Direzione generale dell'Istituto dopo il suddetto termine (anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio).

Nella domanda, da redigere secondo lo schema allegato *A* al presente bando gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il proprio cognome e nome;

b) la data ed il luogo di nascita.

Gli aspiranti che pur avendo superato il 35° anno di età, chiedano l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari previsti nei commi 4, 5 e 6 dell'art. 2, dovranno indicare in base a quale titolo abbiano diritto all'elevazione del limite massimo di età;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) di non aver riportato condanne penali, ovvero le eventuali condanne penali riportate;

f) l'Università presso la quale è stato conseguito il diploma di laurea in giurisprudenza e l'anno accademico del conseguimento;

g) la data della iscrizione all'Albo professionale;

h) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) di non essere vincolati da alcun rapporto d'impiego, salve le eccezioni previste dall'art. 2 del bando;

l) l'indirizzo presso il quale dovranno essere fatte le comunicazioni relative al concorso stesso e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per coloro che prestano servizio militare di leva è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Il candidato dovrà indicare nella domanda gli estremi di uno dei seguenti documenti di riconoscimento, precisando il titolo, la data di rilascio e il numero del documento stesso: libretto ferroviario personale - carta d'identità - tessera postale - porto d'armi - passaporto - patente automobilistica.

Per avere accesso all'aula d'esame il candidato ammesso a sostenere le prove scritte dovrà presentare il medesimo documento di cui ha indicato gli estremi nella domanda.

L'Istituto si riserva di accertare, anche prima dell'espletamento delle prove scritte, il requisito della buona condotta morale e civile e di escludere dal concorso coloro che non risultassero in possesso del requisito stesso.

Art. 4

Presentazione dei titoli professionali, accademici e scientifici - Termini e modalità

I concorrenti dovranno allegare alla domanda:

1) i certificati comprovanti i titoli professionali, scientifici e accademici (e, fra l'altro, il certificato delle votazioni conseguite nell'esame di laurea e nei singoli esami speciali), le pubblicazioni a stampa - da esibirsi in duplice copia - ed ogni altro titolo che essi riterranno opportuno produrre nel loro interesse;

2) elenco in duplice copia dei titoli allegati alla domanda.

Non sarà tenuto conto dei titoli che pervenissero oltre il termine utile per la presentazione della domanda.

Art. 5.

Commissione giudicatrice

La Commissione giudicatrice sarà nominata dal presidente dell'Istituto e, qualora il numero dei candidati lo richieda, potrà essere suddivisa in sottocommissioni.

Art. 6.

Prove d'esame

I candidati ammessi al concorso riceveranno, in tempo utile, a mezzo lettera raccomandata, comunicazione del luogo, giorno ed ora in cui si effettueranno le prove di esame.

Gli esami consisteranno in quattro prove scritte ed in cinque prove orali.

Le quattro prove scritte verteranno rispettivamente sulle seguenti materie:

a) un tema di diritto privato;

b) un tema di diritto amministrativo;

c) un tema di diritto processuale civile;

d) un tema di diritto e procedura penale.

Le cinque prove orali verteranno rispettivamente sulle seguenti materie:

a) diritto privato;

b) diritto amministrativo;

c) diritto e procedura penale;

d) diritto processuale civile;

e) diritto del lavoro e legislazione sociale.

La Commissione giudicatrice del concorso stabilirà la durata delle prove ed i criteri per la valutazione dei titoli.

Art. 7

Votazioni minime

Alle prove orali saranno ammessi soltanto i candidati che avranno riportato una media di almeno settanta punti su cento nelle prove scritte e non meno di sessanta punti su cento in ciascuna di esse.

Saranno considerati idonei soltanto i candidati che, nelle prove orali, avranno riportato una media di almeno settanta punti su cento e non meno di sessanta punti su cento in ciascuna di esse.

Il punteggio per i titoli sarà attribuito ai soli candidati che avranno superato le prove orali.

La votazione complessiva sarà costituita dalla somma dei punti riportati nelle prove scritte, nelle prove orali e nella valutazione dei titoli

Art 8

Formazione della graduatoria

I candidati che avranno superato le prove orali dovranno far pervenire, nel termine perentorio di venti giorni dalla ricezione della apposita comunicazione che verrà loro inviata, i documenti - prescritti dal successivo art 9 - comprovanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina

La graduatoria del concorso sarà formata secondo l'ordine della votazione complessiva riportata e con l'osservanza di tutte le disposizioni legislative vigenti in materia di diritti e preferenze per la nomina a pubblici impieghi.

Art. 9.

Titoli di precedenza e di preferenza

I concorrenti, sotto pena di decadenza dai benefici relativi, dovranno produrre nei termini e per gli effetti di cui al precedente art 8 e successivo art. 10, i seguenti documenti.

1) insignito di medaglia al valor militare. originale e copia autentica del brevetto,

2) mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra· decreto di concessione della relativa pensione, ovvero certificato mod 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

3) mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce della invalidità ovvero mod 69 *ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto Ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n 83 del l'8 aprile 1948);

4) orfano di guerra o di caduto per fatto di guerra certificato rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra,

5) orfano di caduto per servizio: dichiarazione della Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza,

6) ferito in combattimento originale o copia autentica del brevetto,

7) insignito di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione,

8) figlio di mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra attestato dell'Opera nazionale invalidi di guerra rilasciato a nome del padre, qualora questi sia iscritto nei ruoli previsti dall'art 5 della legge 3 giugno 1950, n 375, comprovante la iscrizione del medesimo nei ruoli stessi e la categoria di pensione I figli degli invalidi non iscritti nei ruoli di cui sopra dovranno produrre la dichiarazione mod 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre, oppure un certificato del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, dal quale risulti anche la categoria di pensione

9) figlio di mutilato o invalido per servizio, dichiarazione rilasciata dalla competente Sezione provinciale della Unione nazionale mutilati per servizio, vidimata dalla Sede centrale dell'Unione stessa;

10) madre o vedova non rimaritata o sorella vedova o nubile di caduto in guerra o per fatto di guerra o di caduto per servizio certificato rilasciato dal sindaco del Comune di residenza,

11) ex combattente od assimilato:

a) per coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936· dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n 1172 ai sensi della circolare n 427 del Giornale militare ufficiale 1937, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati,

b) per gli ex combattenti della guerra 1940-45, partigiani combattenti o sminatori: dichiarazione integrativa o notificazione di cui alla circolare n 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n 202860/Od 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare 27200/Om del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della marina, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

c) per i reduci dalla deportazione· attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n 27;

d) per i profughi attestazione prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n 1117,

12) coniugato o vedovo stato di famiglia rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

13) capo di famiglia numerosa stato di famiglia di cui al precedente n 12, da cui risulti che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

Ai soli fini del beneficio dell'elevazione del limite di età, coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno residenza, in carta bollata da L 100

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati comporterà, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Art 10.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori e visita medica

I risultati del concorso saranno sottoposti all'approvazione del Comitato esecutivo dell'Istituto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego

A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare nel termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione dell'esito del concorso stesso, a pena di decadenza, i seguenti documenti,

a) titolo di studio in originale o copia autenticata da notaio Qualora in luogo del diploma sia stato rilasciato a suo tempo l'apposito certificato sostitutivo a tutti gli effetti dovrà essere presentato tale certificato o copia notarile di esso,

b) certificato rilasciato dal competente ordine professionale comprovante la iscrizione all'Albo e la relativa decorrenza.

I candidati che sono vincolati da un rapporto di pubblico impiego devono inoltre presentare un certificato dell'Ente da cui dipendono, dal quale risulti che sono stati assunti come avvocati o procuratori legali e che sono addetti agli uffici legali istituiti sotto qualsiasi denominazione ed in qualsiasi modo presso l'Ente stesso,

c) estratto dell'atto di nascita in carta bollata da L 100.

I concorrenti i quali, pur avendo superato il 35° anno di età, abbiano titolo alla ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari previsti nei commi 4, 5 e 6 dell'art. 2 del presente bando, dovranno produrre nel termine perentorio suddetto i documenti comprovanti il possesso dei requisiti predetti nelle forme previste dall'art 9, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza nella nomina ai sensi del precedente art 8,

d) certificato, in carta bollata da L 100, dal quale risulti che il candidato

1) abbia la cittadinanza italiana,

2) sia di buona condotta morale e civile L'attestazione della buona condotta morale e civile dovrà essere rilasciata dal sindaco del Comune in cui il candidato risiede da almeno un anno alla data del certificato, in caso di residenza per un tempo minore il candidato dovrà presentare altri certificati dei sindaci dei Comuni dove egli abbia avuto la residenza nell'anno precedente la data del certificato di cui innanzi,

3) goda dei diritti politici,

e) certificato generale del Casellario giudiziale in carta bollata da L 200,

f) documento, aggiornato a data recente, comprovante l'adempimento degli obblighi militari (per i soli candidati di sesso maschile), e cioè copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, provvista di bollo per L 200 sul primo foglio e su ogni altro foglio intercalare, ovvero (per coloro che non abbiano prestato servizio militare) certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva in carta bollata da L 100;

g) fotografia recente, applicata su carta bollata da L 100, autenticata dal sindaco o da un notaio.

Ai fini dell'accertamento del possesso del requisito della sana e robusta costituzione fisica, l'Amministrazione inviterà i candidati utilmente collocati nella graduatoria presso la sede provinciale di rispettiva competenza territoriale perchè, fermo restando quanto è previsto dalle vigenti disposizioni di legge nei riguardi degli invalidi di guerra e categorie equiparate, siano sottoposti a visita medica da un sanitario di sua fiducia.

I documenti di cui alle lettere b), d) ed e) dovranno essere di data non anteriore a quella della comunicazione dell'esito del concorso.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre pubbliche Amministrazioni.

Tutti i documenti debbono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Gli aspiranti dichiarati indigenti hanno facoltà di presentare in carta libera l'estratto dell'atto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziario e di buona condotta, purchè in ciascun atto si faccia constare la condizione di povertà del richiedente mediante citazione degli estremi del relativo atto stato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Il Comitato esecutivo, dopo che sarà stato accertato il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, procederà alla nomina dei vincitori.

I candidati risultati idonei che eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si renderanno successivamente vacanti.

Contro la deliberazione di nomina del Comitato esecutivo, da pubblicarsi nel «Bollettino ufficiale del personale» dell'Istituto, non è ammesso ricorso ad altri organi dell'Istituto stesso.

Art. 11.

Assunzione in servizio

I vincitori del concorso dovranno prestare servizio di prova per la durata di sei mesi.

Il rapporto d'impiego con l'Istituto è regolato con contratto individuale della durata di cinque anni, che sarà stipulato dopo che sia stato superato lodevolmente, a giudizio insindacabile del Comitato esecutivo, il periodo di prova.

Il vincitore che nel termine stabilito non assuma servizio nella residenza assegnatagli sarà dichiarato rinunciatario al posto.

Ai candidati nominati sarà assegnata la retribuzione iniziale spettante al personale di 1ª categoria - grado VII - e cioè lo stipendio annuo lordo di L. 824,400, oltre l'aggiunta di famiglia e la 13ª mensilità.

Saranno inoltre corrisposte le altre competenze accessorie, quali il contributo mensa, l'eventuale compenso per il lavoro straordinario, nonchè il compenso speciale attribuibile in caso di effettuazione continuativa di prestazioni straordinarie (ad es. un procuratore legale coniugato con due figli, entrambi di età non superiore ai 14 anni, residente in un Comune con almeno 800 000 abitanti, percepirà una retribuzione lorda mensile di L. 68.700 per stipendio, L. 17.680 per aggiunta di famiglia, L. 2 281 per contributo mensa, oltre la 13ª mensilità ed il compenso orario di L 377 per eventuale lavoro straordinario e compenso speciale di L 15 100 attribuibile nel caso di effettuazione continuativa di prestazioni straordinarie.

A norma dell'art. 35 del regolamento per il personale sarà inoltre corrisposta una quota delle competenze di procuratore e degli onorari di avvocato riscossi dall'Amministrazione, nella misura stabilita dal Comitato esecutivo dell'Istituto.

Il trattamento giuridico ed economico indicato nei commi precedenti è quello goduto dai procuratori legali in servizio alla data di pubblicazione del bando; esso è pertanto suscettibile di modificazione in dipendenza di eventuale nuova disciplina legislativa.

Per disposizione del Regolamento per il personale non è consentito l'esercizio professionale privato.

Il presidente: CORSI.

ALLEGATO *A*

(Carta bollata da L. 200)

Alla Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale - Servizio Personale - Concorsi - Via Marco Minghetti, 22 - ROMA

I sottoscritt . . . .
(cognome e nome; le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome del marito, il nome e cognome propri)
. . . . . . nat a . . . . il . . . . .
. . . . . residente a . . . . . . (prov. di . . . .)
domanda di essere ammess a partecipare al concorso a 27 posti di procuratore legale.
concorso a 27 posti di procuratore legale.

A tal fine i sottoscritt dichiara:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di essere iscritt nelle liste elettorali del comune di . . . . (1);

c) di non aver riportato condanne penali (2);

d) di essere in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito il . . . . presso . . . . . .
. . . . (indirizzo dell'Università);

e) di essere iscritt all'Albo professionale dal . . . . .

f) di essere nei riguardi degli obblighi militari nella seguente posizione . . . .

g) di poter fruire del beneficio dell'elevazione del limite normale di età in base al titolo (3)
. . . .

I sottoscritt dichiara di essere in possesso del seguente documento di riconoscimento che presenterà all'atto delle prove scritte:

. . . .
(indicazione del documento)

. . . .
numero luogo e data di rilascio

I sottoscritt unisce alla presente domanda l'elenco in duplice copia dei titoli e delle pubblicazioni inviati insieme con la domanda.

In relazione all'art. 2 del bando dichiara di non essere vincolato da alcun rapporto di impiego sia pubblico che privato (4).

In caso di nomina i sottoscritt è dispost a raggiungere qualsiasi residenza.

I sottoscritt chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso (gli-le) venga fatta al seguente indirizzo impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'Istituto non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Indirizzo . . . .

Luogo e data . . . .

Firma

. . . .
(da autenticarsi da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza)

---

(1) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.

(2) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate e gli estremi delle sentenze di condanna.

(3) I titoli che danno diritto all'elevazione del limite di età sono indicati nell'art. 2 del bando.

(4) In sostituzione della dichiarazione di cui al testo, i candidati, ove del caso, devono dichiarare presso quale ente sono stati assunti come avvocati o procuratori e di essere addetti ad uffici dell'ente stesso.

(4800)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.